



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "MAZZINI"
CASTELFIDARDO (AN)

cod. min. ANIC84100B - codice fiscale 80015050422 Presidenza, Segreteria CORSO 18 SETTEMBRE 25 - cap. 60022 CASTELFIDARDO (AN)
fax (071) 7825225 - TEL. (071) 780950 tel. 071 7824490
www.icmazzinicastelfidardo.edu.it

Comunicazione n° 158

Castelfidardo, 07.05.2019

A tutti i Genitori Alunni
A tutti i docenti
I.C. Mazzini

Loro sedi

Oggetto: Assenze per Malattia – Certificazione - Bollettino Ufficiale della Regione Marche – art. 43 (BUR) 18.04.2019 n. 30

A rettifica ns. circolare n. 153, si informa che, a seguito dell'adesione della Regione Marche alla "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico" art. 43 del Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 30 del 18.04.2019, cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di 5 giorni di malattia (per i casi di semplici influenze), tranne nei casi di profilassi previste a livello nazionale o internazionale per motivi di sanità pubblica, come anche per le malattie per le quali sussiste l'obbligo vaccinale.

La presente nota deve essere dettata sul diario e l'insegnante ne verificherà la firma per presa visione.

Le fiduciarie della scuola dell'Infanzia provvederanno ad informare i genitori.



La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Vincenza D'Angelo

6. Al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, tipologia 05.00 “Altre entrate in conto capitale” delle entrate del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate per le annualità 2019, 2020 e 2021 le variazioni in termini di competenza e cassa rispettivamente di euro 375.086,96; euro 375.086,96 ed euro 270.000,00.
7. Alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 02 del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate per le annualità 2019, 2020 e 2021 le variazioni in termini di competenza e cassa rispettivamente di euro 375.086,96; euro 375.086,96 ed euro 270.000,00.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 42

*(Disposizioni per gli enti
del servizio sanitario regionale)*

1. Gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere.
2. I progetti previsti al comma 1 sono attuati mediante specifici protocolli.
3. Dall’applicazione di questo articolo non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 43

*(Semplificazione delle certificazioni sanitarie
in materia di tutela della salute in ambito
scolastico)*

1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica anche al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute, sulla base dell’evoluzione normativa comunitaria e nazionale.
2. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:

- a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina.

Art. 44

*(Autorità competente per le funzioni di cui
alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3
del d.p.r. 157/2011)*

1. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE), per i complessi non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del d.p.r. 157/2011, sono le autorità competenti al rilascio del provvedimento autorizzatorio o di ogni altro provvedimento che ne consenta l’esercizio.
2. Il rapporto di valutazione previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del d.p.r. 157/2011 è trasmesso all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale dalle autorità competenti individuate ai sensi del comma 1.

Art. 45

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio per complessivi euro 122.093,18 inerente l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 2771/2018 emessa a favore di una persona fisica per indennità di esproprio.